



Asilo negli Stati UE:

Belgio

1 - I DATI	3
2 - AVVIO DELLA PROCEDURA	4
3 - ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO	6
3.1 Chi ha diritto all'accoglienza	
3.2 Come si accede all'accoglienza	
3.3 Struttura del sistema d'accoglienza	
3.4 Termine dell'accoglienza in caso di decisione negativa	
3.5 Uscita dal sistema di accoglienza in caso di risposta positiva alla domanda di protezione internazionale	
3.6 Possibilità di svolgere attività lavorativa per i richiedenti asilo	
3.7 Alcune cifre sul sistema di accoglienza belga	
4 - ESAME DELLA DOMANDA	9
4.1 Organo responsabile della domanda di asilo	
4.2 La procedura davanti al CGRA	
4.3 I possibili esiti della procedura	
4.4 La procedura alla frontiera	
5 - FASE GIURISDIZIONALE	12
5.1 Il ricorso nel merito	
5.2 Il ricorso in annullamento e la richiesta di sospensione	
5.3 Ricorso in cassazione presso il Consiglio di Stato	

1 – I DATI

Dati generali relativi al 2012 (Commissario Generale per i Rifugiati e gli Apolidi - [CGRA](#) - prima istanza d'asilo belga)

*Domande di asilo ricevute*¹: 21.463

*Principali nazionalità dei richiedenti asilo*¹: Afghanistan (2.635); Guinea (1.808), Russia (1.470)

Decisioni in prima istanza: 19.731

*Decisioni positive*¹ prima istanza Status di rifugiato: 3.038

Protezione sussidiaria: 1.381

Tasso di riconoscimento in prima istanza Generale: 22,4%

Status di rifugiato: 15,4%

Protezione sussidiaria: 7,0%

*Principali nazionalità delle persone a cui è stato riconosciuto uno status di protezione internazionale in prima istanza*² Status di rifugiato: Afghanistan - 467; Guinea - 405; China - 263

Protezione sussidiaria: Afghanistan - 878 ; Siria - 382-, Somalia - 24

*Decisioni in fase di ricorso*³: 12.410

Tasso di riconoscimento dei ricorsi: Non disponibile⁴

[Qui](#) è possibile trovare uno schema completo delle statistiche relative al 2012 - prima istanza (in francese).

¹ I dati qui riportati si riferiscono alle domande presentate. Una famiglia può presentare una domanda d'asilo unica. Quindi il numero di richiedenti asilo è superiore al numero delle domande presentate. Lo stesso ragionamento vale per le decisioni: una decisione viene presa riguardo ad una domanda. Se la domanda è presentata da una famiglia, la decisione si applica a tutti i membri.

² I dati qui riportati si riferiscono al numero di decisioni positive per nazionalità in termini assoluti. Un alto numero di riconoscimenti per nazionalità non corrisponde necessariamente ad un alto tasso di riconoscimento per quella determinata nazionalità. Per esempio: la Cina in cifre assolute ottiene meno riconoscimenti dell'Afghanistan. Ma in percentuale il tasso di riconoscimento dello status di rifugiato per la Cina è del 90,4% mentre per l'Afghanistan è del 21%.

³ I dati sui ricorsi sono relativi all'anno giudiziario 2011-2012, cioè da settembre 2011 ad agosto 2012.

⁴ I dati relativi al tasso di riconoscimento dei ricorsi giurisdizionali non sono disponibili a livello annuale. Tuttavia la Corte per le cause in materia d'immigrazione presenta mensilmente le statistiche nel corso di riunioni con la società civile. Da questi dati si denota un tasso di riconoscimento molto basso. In dicembre 2012 ad esempio la Corte ha riconosciuto (riformando dunque la decisione di prima istanza) lo status di rifugiato in solo l'1,3% delle decisioni prese. La protezione sussidiaria è stata attribuita solo nello 0,2% dei casi. Nel 9% delle sentenze la Corte ha rinviato il caso alla prima istanza. Nell'89% delle decisioni prese la Corte ha confermato la decisione negativa della prima istanza.

Statistiche sul Regolamento di Dublino nel 2011 ([Rapporto annuale dell'Ufficio Immigrazione](#), pag.218)

Richiesta di presa / ripresa in carico al Belgio (domande entranti): 1454

Richiesta di presa / ripresa in carico accettate: 907

Richiesta di presa / ripresa in carico rifiutate: 422

Richiesta di presa / ripresa in carico in attesa di decisione da parte del Belgio: 125

Richiesta di presa / ripresa in carico dal Belgio ad un altro Stato membro (domande uscenti): 2394

Richiesta di presa / ripresa in carico dal Belgio accettate da un altro Stato membro: 1638

Richiesta di presa / ripresa in carico dal Belgio rifiutate da un altro Stato membro: 501

Richiesta di presa / ripresa in carico dal Belgio ad un altro Stato membro in attesa di decisione: 255 (spesso i Paesi non rispondono nei tempi previsti dal regolamento. Questi casi si considerano equivalenti ad una risposta positiva e vengono inclusi sotto quella voce)

Non vi sono dati disponibili su trasferimenti effettivamente effettuati.

2 – AVVIO DELLA PROCEDURA

Registrazione della domanda

La domanda d'asilo può essere presentata **al confine** o **sul territorio**.

Al confine significa all'aeroporto o in un porto, dal momento che i confini di terra del Belgio sono confini interni dell'UE dove quindi non avvengono controlli di frontiera. Nella pratica questo tipo di domande sono generalmente presentate all'aeroporto internazionale di Bruxelles-Zaventem. La domanda si presenta alle autorità di controllo delle frontiere che prendono poi contatto con l'Ufficio Immigrazione. Generalmente si tratta di richiedenti asilo che non sono in possesso dei documenti necessari per accedere al territorio belga.

I richiedenti asilo al confine possono essere detenuti in attesa dell'esame della domanda d'asilo. In questi casi si applica una procedura d'asilo accelerata.

Sul territorio le domande d'asilo possono essere presentate unicamente presso l'Ufficio Immigrazione a Bruxelles.

La domanda deve essere presentata il più presto possibile. Secondo la legge entro 8 giorni dall'accesso sul territorio belga. Nella pratica questi 8 giorni non sono vincolanti anche perché raramente controllabili. In generale quindi presentare la domanda tardivamente non ha conseguenze, anche se, secondo la legge, presentare domanda tardivamente senza una giustificazione è una delle possibili situazioni che giustifica la detenzione del richiedente asilo.

Una volta presentata la domanda, questa viene registrata dall'Ufficio Immigrazione (*Office des Etrangers*). L'Ufficio Immigrazione registra prima di tutto i dati del richiedente (nome, cognome,

data di nascita ecc). In seguito vengono fatte le foto del richiedente e vengono prese le impronte digitali.

Scelta della lingua della procedura

Al momento della registrazione il richiedente asilo deve scegliere la lingua in cui la procedura si svolgerà, ovvero in Francese o in Olandese.

Se sceglie di avvalersi di un interprete, sarà l'Ufficio Immigrazione a decidere in quale lingua si svolgerà la procedura e il richiedente non avrà scelta. Se il richiedente decide di non avvalersi di un interprete allora potrà scegliere. La lingua scelta (dal richiedente o dall'Ufficio Immigrazione) non si potrà più cambiare e in questa lingua saranno espresse tutte le decisioni, interviste, ricorsi ecc.

Prima intervista e questionario

Presso l'Ufficio Immigrazione ha luogo una prima intervista. Durante questa prima intervista non è consentita la presenza di un avvocato.

Durante l'intervista viene chiesto al richiedente di consegnare tutti i documenti in suo possesso a sostegno della domanda d'asilo. Se in seguito durante la procedura presenterà altri documenti, dovrà sempre motivare perché non aveva potuto consegnarli prima. L'Ufficio immigrazione fa delle copie dei documenti d'identità e di viaggio e restituisce gli originali. Per quanto riguarda altri documenti, questi vengono trattenuti dall'Ufficio Immigrazione e il richiedente ne riceve una copia assieme ad una ricevuta con la descrizione dei documenti consegnati.

Durante l'intervista viene anche compilato un questionario in cui il richiedente espone brevemente le ragioni per cui ha richiesto asilo e le possibilità di rimpatrio nel paese d'origine. Questo questionario serve da preparazione per l'esame vero e proprio della domanda che viene fatto dal Commissariato Generale per i Rifugiati e Apolidi (CGRA).

Il richiedente deve firmare le dichiarazioni. Si può anche rifiutare di farlo e in quel caso viene annotato il rifiuto ed il motivo.

Talvolta il questionario viene consegnato al richiedente, su decisione dell'Ufficio Immigrazione o su richiesta del richiedente, che lo potrà compilare dopo l'intervista con l'aiuto di una persona fidata o di un avvocato e spedirlo all'Ufficio Immigrazione.

La procedura di applicazione del regolamento di Dublino

L'Ufficio Immigrazione è anche responsabile per l'applicazione del regolamento di Dublino.

Durante la prima intervista l'Ufficio Immigrazione interroga il richiedente asilo sul come è arrivato in Belgio. Se dalle dichiarazioni del richiedente o grazie alle impronte digitali si può stabilire che un altro paese UE è responsabile per l'esame della domanda, allora l'Ufficio Immigrazione richiederà al paese in questione il trasferimento del richiedente asilo. La richiesta di trasferimento si svolge nei termini e nei tempi previsti dal Regolamento di Dublino.

In attesa di una risposta dallo stato responsabile il richiedente asilo può essere soggetto a detenzione nei seguenti casi:

- richiedenti asilo con un visto scaduto per un altro paese UE;
- richiedenti asilo senza validi documenti di viaggio che hanno dichiarato di aver soggiornato in un altro paese UE;
- richiedenti asilo per cui il controllo delle impronte digitali ha rivelato un precedente soggiorno in un altro paese UE.

Di regola la detenzione non può eccedere il termine di un mese, ma questo periodo può essere

esteso per un altro mese in caso di una richiesta 'eccezionalmente complessa'. Se il trasferimento viene accettato, la detenzione può ancora essere prolungata. Può essere presentato ricorso alla Corte per le cause dell'immigrazione contro la decisione di detenzione.

I richiedenti asilo per cui è stato richiesto un trasferimento e che non vengono messi in detenzione ricevono un "obbligo di firma" e devono presentarsi regolarmente all'Ufficio Immigrazione.

Contro la decisione di trasferimento verso un altro paese è possibile proporre un ricorso in annullamento alla Corte per le cause dell'immigrazione. Questo ricorso non è automaticamente sospensivo, ma la sospensione può essere richiesta.

Se l'Ufficio Immigrazione determina che il Belgio è responsabile per la domanda d'asilo, invia tutta la documentazione del richiedente (i dati, i documenti e il questionario) al CGRA che si occupa dell'esame vero e proprio della domanda d'asilo.

MSS contro Belgio e Grecia

Nel gennaio del 2011 la Corte Europea per il diritti dell'uomo ha condannato il Belgio per aver trasferito un richiedente asilo verso la Grecia in applicazione del Regolamento Dublino. Secondo la Corte il Belgio, effettuando il trasferimento, ha violato l'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, secondo cui nessuno può essere trasferito verso un paese in cui vi è il rischio di tortura o trattamento disumano e degradante. E la situazione dei richiedenti asilo in Grecia equivale, secondo la Corte europea, a trattamento disumano e degradante. Il Belgio era perfettamente in grado di saperlo, dal momento che diverse organizzazioni internazionali avevano già ripetutamente denunciato la situazione in Grecia.

Inoltre, secondo la Corte, le possibilità di ricorso in Belgio non erano tali da rispettare l'art.13 della CEDU, che prevede il diritto ad un rimedio effettivo. Questo perché il ricorso disponibile non era automaticamente sospensivo e perché il ricorso in annullamento della decisione sul rinvio in un altro Paese ai sensi del Regolamento Dublino prevede unicamente un esame del rispetto della legge e delle procedure al momento della decisione (ex tunc), e non un esame nel merito al momento del ricorso (ex nunc). Ciò, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, non equivale ad un rimedio effettivo laddove vi è una possibile violazione dell'art.3 della CEDU.

In seguito a questa sentenza il Belgio ha sospeso ogni trasferimento verso la Grecia in applicazione del Regolamento Dublino.

3 – ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO

3.1 Chi ha diritto all'accoglienza

Salvo alcune eccezioni che approfondiremo, i richiedenti asilo in Belgio **hanno diritto ad un posto in una struttura d'accoglienza per tutta la durata della procedura d'asilo** (incluso l'eventuale ricorso). L'accoglienza viene dunque data in forma 'materiale' e non finanziaria.

Il partner o coniuge del richiedente asilo, nonché i figli minori a carico hanno diritto all'accoglienza (anche se non hanno chiesto individualmente asilo), a condizione che la famiglia si sia formata nel paese d'origine e i familiari si trovino in Belgio a causa della domanda d'asilo.

Anche i cittadini dell'UE che richiedono asilo in Belgio hanno diritto all'accoglienza. Nella pratica però, ad eccezione di Rumeni e Bulgari, non vengono ammessi nelle strutture d'asilo. Se vogliono un posto d'accoglienza possono fare ricorso al tribunale del lavoro.

In caso di domande d'asilo reiterate i richiedenti asilo non hanno diritto all'accoglienza nella fase di filtro. Ma se la domanda reiterata arriva ad essere esaminata nel merito il richiedente asilo ha di

nuovo diritto all'accoglienza.

3.2 Come si accede all'accoglienza

Per ottenere un posto d'accoglienza occorre recarsi presso *Fedasil* (l'agenzia federale belga responsabile per l'accoglienza dei richiedenti asilo) che assegna un posto al richiedente asilo e alla sua famiglia a seconda della disponibilità. Non è possibile scegliere in quale struttura andare. I richiedenti asilo possono però decidere di non andare nel posto loro assegnato (ad esempio perché hanno dei familiari presso cui possono alloggiare). In quel caso rinunciano al loro diritto all'accoglienza materiale (mentre potranno sempre chiedere il rimborso delle spese mediche sostenute).

Se un richiedente asilo dispone di mezzi di sussistenza sufficienti *Fedasil* può decidere di non dare aiuto materiale, ad esclusione delle spese mediche.

3.3 Struttura del sistema d'accoglienza

Il sistema d'accoglienza per richiedenti asilo belga è concepito in **due fasi**.

In una prima fase *Fedasil* assegna ai richiedenti asilo un **posto in un centro collettivo**. Questi centri sono gestiti da *Fedasil* stesso o dalla Croce Rossa e variano di dimensioni da una cinquantina di posti a più di 700.

Le strutture collettive sono molto differenti anche per quanto riguarda il tipo di servizi che possono offrire. Ad esempio in alcuni centri ci sono cucine a disposizione dei richiedenti asilo, che quindi possono farsi da mangiare in autonomia. In altri centri questo non è possibile.

Nei centri collettivi ogni richiedente asilo riceve una piccola somma di denaro per potersi comprare ad esempio i vestiti. Spesso all'interno dei centri vengono allestiti dei negozi di vestiti di seconda mano che vengono venduti a prezzi simbolici.

La seconda fase prevede che dopo 4 mesi in un centro collettivo, i richiedenti asilo possono poi richiedere di essere trasferiti in **una struttura d'accoglienza individuale**, ovvero degli appartamenti gestiti da delle entità comunali denominate Centri Pubblici di Azione Sociale (CPAS) o da onlus. Il principio di base è che un soggiorno troppo lungo in un centro collettivo nuoce all'autonomia del richiedente asilo. Non sempre è possibile effettuare un trasferimento subito, questo dipende dalla disponibilità dei posti in un dato momento. In generale è più difficile trovare posti per uomini soli che per famiglie, perché è più facile trovare alloggi adatti ad una famiglia che ad una persona sola. Nelle strutture d'accoglienza individuali i richiedenti asilo ricevono un sussidio mensile per provvedere ai loro bisogni primari, come il cibo. In certe strutture sono anche responsabili per il pagamento delle bollette, in altre questi costi vengono coperti dal gestore della struttura.

Sia nelle strutture collettive che in quelle individuali **i richiedenti asilo vengono assistiti da assistenti sociali individuali** che aiutano i richiedenti asilo negli aspetti pratici della vita in Belgio (iscrizione al comune, iscrizione dei bambini a scuola, iscrizione a scuola di lingua, attività del tempo libero....), nelle varie tappe della procedura d'asilo e nella richiesta di un avvocato.

3.4 Termine dell'accoglienza in caso di decisione negativa

In caso di decisione negativa anche in seconda istanza o di decisione di 'non presa in considerazione' perché il richiedente proviene da un paese d'origine sicuro *Fedasil* può assegnare un **'posto d'accoglienza aperto per il rimpatrio volontario'**.

Si tratta di posti in alcuni dei centri d'accoglienza esistenti, riservati a persone che devono lasciare il

territorio Belga e che ricevono un periodo ulteriore di accoglienza - generalmente di **30 giorni**, salvo proroga per giustificati motivi - in cui verranno assistiti intensivamente in vista di un possibile rimpatrio volontario.

Se non ci sono ragioni per prolungare il termine i richiedenti asilo devono lasciare l'accoglienza e possono essere portati in un centro di detenzione per essere rimpatriati forzatamente. Famiglie con bambini minorenni non possono essere messe in detenzione e vengono portate in 'case di rimpatrio' aperte.

Chi, nonostante il diniego alla propria domanda, non si presenta nel centro d'accoglienza in vista del rimpatrio volontario, viene considerato come "in fuga" e può, se intercettato dalla polizia, essere portato in un centro di detenzione per un rimpatrio forzato.

I 'posti d'accoglienza aperti per il rimpatrio volontario' nei quali si dovrebbe svolgere la preparazione per il rimpatrio volontario sono stati inaugurati a settembre 2012. Nella pratica la stragrande maggioranza delle persone (78%) a cui viene assegnato uno di questi posti non vi si reca. Solo il 4% rimpatria volontariamente.

3.5 Uscita dal sistema di accoglienza in caso di risposta positiva alla domanda di protezione internazionale

Se l'esito della procedura d'asilo è positivo i beneficiari di protezione internazionale hanno **due mesi di tempo per lasciare il centro e trovare un alloggio privato**. Avendo uno status hanno diritto all'assistenza sociale e finanziaria dei Centri Pubblici di Azione Sociale (CPAS). Spesso tuttavia i due mesi non sono sufficienti a trovare un alloggio. Questo è dovuto alla generale carenza di alloggi a bassi costi in Belgio, ma anche alle difficoltà più specifiche di stranieri con mezzi limitati e che spesso non parlano la lingua e ai quali i proprietari spesso preferiscono non affittare.

La crisi d'accoglienza 2008-2012

Da settembre 2008 a gennaio 2012 il sistema d'accoglienza Belga si è trovato in crisi in quanto la capacità della rete di strutture d'accoglienza non era sufficiente ad alloggiare tutti gli aventi diritto. La crisi è stata causata in parte dal grosso aumento di domande d'asilo tra il 2007 (11.115 domande) e il 2011 (25.479 domande) e in parte da una modifica della legge sull'asilo nel 2006. Prima del 2006 infatti la procedura d'asilo prevedeva un filtro d'ammissibilità. I richiedenti asilo la cui domanda era considerata ammissibile lasciavano il sistema d'accoglienza materiale e avevano diritto al supporto finanziario per cercare un alloggio indipendente. Dal 2006 la procedura di filtro è stata abolita e i richiedenti asilo trascorrono l'intera procedura (anche più di un anno) nel sistema d'accoglienza. La misura non è stata accompagnata da un aumento dei posti d'accoglienza. Tra il 2008 e il 2012, quindi, più di 15.000 richiedenti asilo si sono ritrovati per strada senza alcuna assistenza.

La crisi d'accoglienza e i tentativi di risolverla hanno segnato la politica d'asilo e immigrazione degli ultimi anni, in cui i diversi governi si sono concentrati su misure per 'ridurre l'input' e 'aumentare l'output' dei centri d'accoglienza. La politica ha così puntato a velocizzare la procedura d'asilo, aumentare i rimpatri (sia volontari che forzati), escludere determinate categorie (come i richiedenti asilo con domande multiple) dal diritto all'accoglienza e introdurre procedure accelerate per altre categorie (i richiedenti asilo provenienti da paesi d'origine sicuri).

Dal 2012 la crisi è sotto controllo, in gran parte grazie alla diminuzione delle domande d'asilo e all'aumento delle decisioni prese in tempi più corti.

Per questo motivo le autorità stanno attualmente considerando di chiudere dei posti d'accoglienza che erano stati aperti durante la crisi.

3.6 Possibilità di svolgere attività lavorativa per i richiedenti asilo

I richiedenti asilo che dopo sei mesi a partire dalla presentazione della domanda d'asilo non hanno

ancora ricevuto una decisione in prima istanza hanno diritto a lavorare.

Per esercitare questo diritto devono richiedere un permesso di lavoro C. Il permesso di lavoro C viene dato per massimo un anno e dà diritto a lavorare per qualsiasi datore di lavoro. Il datore di lavoro non deve espletare nessuna particolare pratica amministrativa. Il permesso C può essere rinnovato in caso la procedura d'asilo sia ancora pendente dopo un anno. Il permesso C non è più valido dal momento in cui il richiedente riceve una decisione negativa.

3.7 Alcune cifre sul sistema di accoglienza belga

Capacità del sistema d'accoglienza (dati [Fedasil](#) - 01/04/2013)

Capacità totale: 23.778 posti

Occupazione: 19.755 persone accolte

Tasso d'occupazione: 83% (come soglia di saturazione del sistema si considera il 94%)

Ripartizione dei posti d'accoglienza tra i diversi partners:

Centri collettivi:

Centri Fedasil (18 centri) = 5060 posti

Centri Croce Rossa francofona (18 centri) = 4.306 posti

Centri Croce Rossa fiamminga (14 centri) = 1627 posti

Iniziative locali d'accoglienza dei Centri Pubblici d'Azione Sociale: 544 posti

Altri partners (6centri) = 274 posti

Strutture d'accoglienza individuali:

Iniziative locali d'accoglienza dei Centri Pubblici d'Azione Sociale: 8695 posti

ONG (CIRE, *Flemish Refugee Action*) = 1921 posti

Strutture d'accoglienza d'urgenza/di transito:

1351 posti (*Fedasil* + Croce rossa francofone e fiamminga)

Evoluzione della capacità d'accoglienza:

01.01.2013 - 23.985 posti

01.01.2012 - 24.026 posti

01.01.2011 - 21.412 posti

01.01.2010 - 18.684 posti

01.01.2009 - 16.061 posti

01.01.2008 - 15.809 posti

01.01.2007 - 16.094 posti

4 – ESAME DELLA DOMANDA

4.1 Organo responsabile della domanda di asilo

La domanda d'asilo viene esaminata dal **Commissariato generale per i Rifugiati e gli Apolidi (CGRA)**. Il CGRA consiste in un Commissario Generale e due vice-commissari, indipendenti nelle decisioni che prendono e nelle opinioni che danno.

Il Commissario generale è nominato dal Re sulla base di una decisione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro responsabile. Il suo mandato è di 5 anni, rinnovabile. Lo stesso vale per i

due vice. Dei due vice uno deve essere di lingua olandese e uno di lingua francese.

Il Commissariato-generale è suddiviso in **sei sezioni geografiche**: Africa, Balcani, Medio-Oriente e Asia, Europa dell'Est, Congo e una sezione per progetti specifici. Queste sezioni, ulteriormente suddivise in unità composte da quattro *protection officers* e un supervisore, si occupano dell'esame del contenuto delle domande d'asilo.

Inoltre il CGRA dispone di un servizio che fornisce i documenti d'identità ai rifugiati riconosciuti.

Oltre alle sezioni geografiche il CGRA dispone di **servizi di supporto**:

- il servizio CEDOCA per le informazioni sui paesi d'origine;
- il servizio giuridico, che si occupa anche delle questioni sui minori, di genere e di ordine pubblico;
- il servizio psicologico;
- il servizio di helpdesk;
- il servizio interpreti;
- e il servizio amministrativo.

Gli impiegati e i funzionari del CGRA (in totale 450) sono assunti per concorso pubblico.

4.2 La procedura davanti al CGRA

Dopo aver ricevuto la domanda d'asilo dall'Ufficio Immigrazione il CGRA invita i richiedenti asilo per un'intervista personale. Il CGRA deve intervistare il richiedente almeno una volta, ma può anche decidere di richiamarli per un'ulteriore intervista se necessario.

Se il richiedente non può essere presente nel giorno fissato deve avvisare il CGRA entro 15 giorni dopo la data prevista per l'intervista. Non presentarsi all'intervista senza far sapere il perché comporta la chiusura della procedura con una decisione negativa per motivi tecnici. Richiedenti asilo che hanno ricevuto un rifiuto tecnico e introducono una nuova domanda d'asilo sono esentati dall'obbligo di presentare nuovi elementi.

Durante l'intervista l'avvocato del richiedente asilo può essere presente ma non può intervenire. Solo alla fine dell'intervista l'avvocato può esprimere eventuali commenti. Anche persone di fiducia che seguono il richiedente asilo in modo professionale (come gli assistenti sociali) possono essere presenti durante l'intervista previa richiesta.

Il richiedente asilo ha diritto ad un interprete se l'aveva richiesto.

Il CGRA dispone di una procedura specifica nel caso in cui il richiedente non possa essere intervistato per motivi psicologici. In questi casi l'intervista segue il ritmo del richiedente e la decisione proposta viene presa in esame dallo psicologo del CGRA, il medico curante, l'assistente sociale del centro d'accoglienza o altre persone coinvolte con il richiedente asilo in questione. In caso di decisione negativa sull'asilo il CGRA può in certi casi includere una clausola umanitaria nella decisione, in cui specifica che la persona non è un rifugiato ma potrebbe comunque incontrare dei problemi se rimpatriato. L'Ufficio Immigrazione in questi casi non potrà procedere ad un rimpatrio forzato.

La legge - eccetto in un numero limitato di situazioni (che specificheremo oltre) - non prevede termini vincolanti entro cui il CGRA deve prendere una decisione. Dal 2012 il CGRA applica il principio LIFO (last in first out) secondo cui le nuove domande d'asilo vengono esaminate prioritariamente. Per le nuove domande d'asilo nel 2012 la durata media della procedura davanti al CGRA era di 3 mesi. La media è chiaramente più alta per le domande introdotte prima del 2012. In

certi casi, come avveniva fino a poco fa nel caso dei richiedenti asilo siriani, il CGRA può decidere di "congelare" le domande d'asilo se la situazione nel paese d'origine non è chiara. Le domande d'asilo dei siriani sono rimaste sospese per questo motivo da marzo 2011 ad agosto 2012, quando il CGRA ha deciso di applicare loro la protezione sussidiaria.

4.3 I possibili esiti della procedura

Dopo aver esaminato la domanda il CGRA può prendere le seguenti decisioni:

- **Decisione di 'non presa in considerazione' di una domanda presentata da cittadini UE:** i cittadini UE sono ammessi alla procedura d'asilo in Belgio, tuttavia è prevista per loro una procedura accelerata e il CGRA può decidere di non prendere in considerazione la domanda. Questo avviene nel caso in cui dalle dichiarazioni del richiedente non emerga chiaramente che esiste un fondato timore di persecuzione o non ci siano ragioni per ritenere che il richiedente correrebbe un rischio effettivo di danno grave se rimpatriato. Secondo la legge questa decisione deve essere presa entro 5 giorni. Il mancato rispetto di questo termine non comporta tuttavia l'automatica presa in considerazione della domanda.

Contro una decisione di 'non presa in considerazione' non è possibile un ricorso nel merito ma solo un ricorso in annullamento non sospensivo.

- **Decisione di 'non presa in considerazione' di una domanda presentata da cittadini di 'paesi d'origine sicuri':** anche per i cittadini provenienti da 'paesi d'origine sicuri' è prevista una procedura accelerata. Anche in questo caso il CGRA può decidere di non prendere in considerazione la domanda. Questo avviene nel caso in cui dalle dichiarazioni del richiedente non emerga chiaramente che esiste un fondato timore di persecuzione o non ci siano ragioni per ritenere che il richiedente correrebbe un rischio effettivo di danno grave se rimpatriato. Secondo la legge questa decisione deve essere presa entro 15 giorni. Il mancato rispetto di questo termine non comporta tuttavia l'automatica presa in considerazione della domanda.

Contro una decisione di 'non presa in considerazione' non è possibile un ricorso nel merito, ma solo un ricorso in annullamento non sospensivo. La sospensione può tuttavia essere richiesta.

I paesi attualmente considerati come 'sicuri' sono i seguenti: Albania, Bosnia-Erzegovina, India, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Serbia.

Questa lista di Paesi è stata stabilita per decreto regio del 26 maggio 2012 entrato in vigore l'1 giugno 2012.

La lista deve essere riesaminata per legge almeno una volta all'anno, sulla base di una procedura che prevede una decisione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro responsabile, dopo aver ottenuto l'opinione del CGRA e del ministero degli Esteri.

- **La domanda d'asilo viene dichiarata irricevibile, ingannevole o manifestamente infondata.**

In certi casi una domanda può essere rifiutata senza un esame nel merito da parte del CGRA. Nella pratica queste decisioni vengono prese raramente. Il CGRA ha dichiarato in diverse occasioni che per loro è comunque difficile prendere tali decisioni senza un minimo d'esame del contenuto della domanda.

Contro queste decisioni è possibile introdurre un ricorso sospensivo nel merito.

- **Il CGRA riconosce al richiedente lo status di rifugiato.**

Queste decisioni non vengono motivate. Il ministero degli Interni può in teoria presentare ricorso contro queste decisioni entro 30 giorni ma nella pratica non succede quasi mai. Passati i 30 giorni il rifugiato viene convocato per ricevere l'attestato di riconoscimento dello status di rifugiato.

- Il CGRA rifiuta lo status di rifugiato ma attribuisce la protezione sussidiaria.

In questi casi il CGRA deve motivare nella decisione perché rifiuta lo status di rifugiato. Il richiedente asilo può essere d'accordo con questa decisione e riceve quindi un permesso di soggiorno sulla base della protezione sussidiaria.

Il richiedente può anche presentare ricorso contro la decisione di rifiuto dello status di rifugiato (che garantisce maggiori diritti in Belgio rispetto alla protezione sussidiaria, vedi Parte 7- Contenuto della protezione internazionale). Il rischio è che in appello la Corte ritiri anche la protezione sussidiaria.

- Il CGVS rifiuta sia lo status di rifugiato sia la protezione sussidiaria.

Queste decisioni devono essere motivate. Contro tale decisione è possibile un ricorso sospensivo sul merito.

4.4 La procedura alla frontiera

Se il richiedente asilo presenta domanda alla frontiera può essere messo in detenzione. In questo caso la domanda sarà esaminata con una procedura accelerata. Il CGRA dovrà pronunciarsi sulla domanda entro 15 giorni. La procedura accelerata ha conseguenze anche sulla procedura d'appello.

5 – FASE GIURISDIZIONALE

Contro le decisioni del CGRA (Commissariato generale per i Rifugiati e gli Apolidi) in merito alle domande d'asilo, è possibile presentare ricorso presso un **tribunale amministrativo speciale: la Corte per le cause in materia di Immigrazione.**

A seconda del tipo di decisione del CGRA, il ricorso sarà **nel merito** della domanda o **in annullamento.**

Nelle prossime righe verranno esaminate entrambe queste possibilità.

Anche contro una decisione dell'Ufficio Immigrazione sulla procedura di Dublino è possibile fare ricorso presso questa Corte.

Il richiedente asilo ha, durante tutta la procedura d'asilo (e quindi anche in fase di impugnazione), **diritto all'assistenza gratuita di un avvocato.**

5.1 Il ricorso nel merito

Questo tipo di ricorso è **automaticamente sospensivo ed è possibile sia in caso di diniego della domanda di protezione internazionale sia in caso di riconoscimento della protezione sussidiaria** (per ottenere lo status di rifugiato)

La Corte in questo caso ha pieni poteri e dunque riesamina completamente la domanda. Queste le decisioni che può prendere:

- riformare la decisione del CGRA;
- annullare la decisione del CGRA e rinviare il caso al CGRA per un ulteriore esame;
- confermare la decisione del CGRA.

Attenzione: se il ricorso era presentato contro una decisione di rifiuto dello status di rifugiato ma riconoscimento della protezione sussidiaria, **la Corte può anche riformare la decisione del CGRA nel senso di negare la protezione sussidiaria riconosciuta in prima istanza.** Ciò è avvenuto in particolare nel caso di un richiedente asilo iracheno e questa decisione della Corte ha

dato luogo ad un cambio di politica per il CGRA che da quel momento ha deciso di non riconoscere più automaticamente la protezione sussidiaria agli iracheni provenienti da Baghdad o dall'Iraq centrale.

Pur avendo pieni poteri, la Corte **non dispone di poteri d'inchiesta propri**. Ciò significa che, per decidere, la Corte si può basare unicamente sugli elementi già presenti nella cartella del richiedente (la decisione del CGRA, il verbale dell'intervista, eventuali documenti presentati di fronte al CGRA) e gli elementi presentati nel ricorso scritto del richiedente.

Quando la Corte è dell'avviso di non potersi pronunciare su una domanda perché le mancano degli elementi che dovrebbe ricercare più a fondo, essa **annulla il ricorso e lo rinvia al CGRA** il quale dovrà quindi prendere una nuova decisione. Questa non sarà necessariamente positiva, ma il CGRA dovrà tener conto nell'esame della domanda delle osservazioni fatte dalla Corte.

La procedura di ricorso è formale e quasi interamente scritta. Il richiedente viene invitato ad un'udienza ma il giudice deve tenere in considerazione **unicamente gli elementi presentati nel ricorso e già presenti nella cartella del richiedente**. Il richiedente e il suo avvocato possono intervenire e presentare oralmente i loro argomenti ma solo nei limiti in cui questi sono già stati presentati nel ricorso scritto.

In certi casi è possibile presentare nuovi elementi al momento dell'udienza, ma la legge prevede dei criteri precisi:

- i nuovi elementi trovano supporto nel ricorso scritto E
- sono di un livello che potrebbero influenzare il carattere fondato o infondato del ricorso E
- il richiedente motiva in modo plausibile il motivo per cui non ha potuto presentare questi elementi in uno stadio precedente della procedura.

Una modifica della legge ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Belgio viene a semplificare la procedura per presentare nuovi elementi in appello. Questa modifica **obbligherà il giudice a prendere in considerazione ogni nuovo elemento che abbia attinenza con una possibile violazione dell'art.3 CEDU** in caso di espulsione del richiedente o che aumenti visibilmente le possibilità di una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Il termine per presentare ricorso

Il ricorso scritto **deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione negativa del CGRA**. Per i richiedenti asilo in detenzione il termine per il ricorso è di **15 giorni** a causa della procedura accelerata.

L'udienza

All'udienza il richiedente deve farsi rappresentare da un avvocato. Il CGRA prepara una nota di replica al ricorso del richiedente e si presenta all'udienza come parte imputata.

Se una delle due parti non si presenta all'udienza, questa viene considerata in torto.

Se il giudice ritiene che per decidere non sia necessario che le parti si esprimano oralmente, può decidere di esaminare il ricorso in modo prioritario, senza tenere un'udienza. Le parti ne vengono messe al corrente e hanno 15 giorni di tempo per richiedere di essere sentiti.

Formazione della Corte

La Corte è **generalmente formata da un giudice**. Per garantire l'uniformità della giurisprudenza – ad es. in presenza di casi particolarmente complessi o “nuovi”, oltre che per assicurare l'uniformità

tra le camere francofone e quelle nederlandofone – il giudice può decidere di presiedere l'udienza in formazione di **3 giudici** oppure in **Assemblea Generale con tutti i giudici**.

Possibilità di sanzione in caso di ricorso manifestamente irregolare

In caso di ricorso manifestamente irregolare il richiedente può ricevere una sanzione da 125€ a 2.500€.

Permesso di soggiorno durante la procedura

Il ricorso 'ai pieni poteri' della Corte è automaticamente sospensivo. Il richiedente **rimane dunque regolarmente in Belgio fino alla decisione definitiva della Corte**.

Il termine della sentenza

La legge non prevede in generale un termine vincolante entro cui la Corte deve raggiungere una sentenza, eccetto per la procedura in detenzione.

La procedura del ricorso in detenzione

Per i richiedenti asilo in detenzione vige anche nella fase giurisdizionale una procedura accelerata. **Il termine per introdurre un ricorso è più corto: 15 giorni invece di 30**. Non appena la Corte riceve il ricorso richiede la cartella completa del richiedente al CGRA. Il CGRA deve inviarla entro 3 giorni. Passati i 3 giorni la Corte invita le parti all'udienza entro 5 giorni. Infine dopo l'udienza la Corte ha ancora 5 giorni per pronunciare la sentenza.

5.2 Il ricorso in annullamento e la richiesta di sospensione

In certi casi non è possibile un ricorso 'ai pieni poteri' della Corte, ma solo un ricorso in annullamento.

Il ricorso in annullamento **non sospende automaticamente l'effetto della decisione presa**. Un richiedente asilo può dunque essere rimpatriato prima di aver ricevuto una decisione.

La richiesta (motivata) di sospensione della decisione può tuttavia essere presentata alla Corte assieme al ricorso.

I casi in cui solo il ricorso in annullamento è possibile sono i seguenti:

- decisioni di 'non presa in considerazione' da parte dell'Ufficio Immigrazione in applicazione della **procedura di Dublino** (l'Ufficio Immigrazione decide che il Belgio non è responsabile per l'esame della domanda d'asilo);
- decisioni di 'non presa in considerazione' da parte dell'Ufficio Immigrazione in caso di **domande multiple**;
- decisioni di 'non presa in considerazione' da parte del CGRA in caso di **domande di asilo di cittadini UE**;
- decisioni di 'non presa in considerazione' da parte del CGRA in caso di **domande asilo di cittadini provenienti da paesi figuranti sulla lista dei 'paesi d'origine sicuri'**.

Nel ricorso in annullamento **la Corte non si pronuncia sul merito della domanda d'asilo ma solo sul rispetto della legge durante la procedura**.

È rilevante ricordare che la [Corte Europea per i Diritti Umani](#) ha già stabilito in due sentenze (*MSS contro Belgio e Grecia* e *Singh contro Belgio*) che **il ricorso in annullamento non soddisfa i**

criteri di ricorso effettivo stabiliti dalla CEDU. Questo in primo luogo perché il ricorso **non è automaticamente sospensivo - criterio fondamentale per i ricorsi in materia di diritto d'asilo.** In secondo luogo perché, limitandosi all'esame del rispetto della legge **al momento della decisione presa**, nel ricorso in annullamento **la Corte non esamina il rischio attuale di violazione dell'art.3 CEDU in caso di rimpatrio.**

In entrambi i casi si trattava di richiedenti asilo rigettati in prima istanza e che si trovavano in detenzione in attesa di rimpatrio.

La Corte per le cause in materia d'Immigrazione si è pronunciata in seguito alla sentenza *MSS* dicendo che in questi casi esiste la possibilità di presentare una **richiesta di sospensione in estrema urgenza** (separatamente dal ricorso stesso) **entro 5 giorni, sulla quale la Corte deve pronunciarsi entro 48 ore.** Secondo la Corte, durante questi 5 giorni il richiedente non può essere rimpatriato. La Corte ha quindi concluso che, di fatto, il ricorso in questi casi è sospensivo (ma solo se presentato entro 5 giorni, benché il termine per la presentazione nei casi di detenzione è di 15 giorni)

Il termine della sentenza

La legge non prevede in generale un termine vincolante entro cui la Corte deve raggiungere una sentenza.

Nel caso specifico di ricorsi in annullamento contro decisioni del CGRA su domande d'asilo di cittadini dell'UE e di 'paesi d'origine sicuro' la Corte dovrebbe pronunciarsi **entro 2 mesi.** Tuttavia non sono previste conseguenze nel caso in cui la Corte non rispetti questo termine.

5.3 Ricorso in cassazione presso il Consiglio di Stato

Contro tutte le sentenze della Corte per le cause in materia d'immigrazione è possibile presentare un **ricorso in cassazione presso il Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sentenza.**

Questo tipo di ricorso **non è sospensivo né è possibile richiedere la sospensione.** I ricorrenti soggiornano quindi in modo irregolare in Belgio e possono essere espulsi forzatamente. Essi hanno tuttavia per legge **diritto all'accoglienza in un centro.**

Il Consiglio di Stato non si pronuncia sul merito della domanda d'asilo - e non può quindi conferire un titolo di soggiorno - ma può controllare se la Corte per le cause in materia d'immigrazione abbia agito correttamente nell'applicazione della legge.

Il ricorso in cassazione deve essere sempre presentato con l'assistenza di un avvocato.

Inoltre il ricorso viene prima sottoposto ad un **filtro di ammissibilità.** Ricorsi per cui il Consiglio non è responsabile o non ha giurisdizione o ricorsi manifestamente infondati non sono considerati ammissibili. La decisione sull'ammissibilità dovrebbe essere presa entro un mese. Dopo la decisione sull'ammissibilità il Consiglio ha sei mesi per pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso. Questi termini sono indicativi e non vi sono conseguenze se non vengono rispettati.

Se il Consiglio è dell'opinione che la Corte abbia violato la legge, la Corte dovrà prendere una nuova decisione. Questa non sarà necessariamente positiva. **Potrebbe essere nuovamente negativa ma motivata correttamente.**

Se il ricorso viene considerato non ammissibile o infondato il Consiglio può decidere che si trattava in un **'ricorso manifestamente irregolare' e condannare il richiedente a una sanzione in denaro tra i 125 e i 2500 euro.**